



Il

modello 730 riferito ai redditi 2012 può essere presentato, entro oggi, al datore di lavoro o all'ente pensionistico. In alternativa, entro il 31 maggio il modello può essere consegnato a un CAF o a un intermediario abilitato, successivamente tenuto alla trasmissione della dichiarazione e del correlato prospetto di liquidazione. In merito alle novità contenute nel modello, dal 2012 trovano applicazione le nuove regole in materia di determinazione del reddito dei fabbricati di interesse storico nonché le regole IRPEF correlate all'introduzione dell'IMU.

Il 30 aprile è il termine "ordinario" entro cui il modello 730 deve essere consegnato al datore di lavoro oppure all'ente pensionistico. Entro il 31 maggio il datore di lavoro o l'ente pensionistico consegnerà al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata ed il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Modello 730: termini di consegna e novità relative ai redditi conseguiti nel 2012

In termini generali, a meno di proroghe (talvolta riscontrate negli scorsi anni), **entro il 30 aprile 2013** i contribuenti possono presentare il modello 730 relativo al 2012 al proprio datore di lavoro (o all'ente pensionistico). Tuttavia, in via alternativa, i contribuenti potranno optare per la trasmissione del medesimo modello entro il 31 maggio direttamente a un CAF o a un intermediario abilitato; in questo caso il CAF od il professionista (incaricato) abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

I lavoratori dipendenti (nonché i pensionati) possono presentare la dichiarazione con il modello 730 che comporta una compilazione del modello dichiarativo più semplice rispetto a

UNICO PF. Inoltre non va eseguita alcuna trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate, posto che tale adempimento spetta unicamente al datore di lavoro, all'ente pensionistico od all'intermediario e, soprattutto, il **rimborso dell'imposta eventualmente spettante** confluisce **direttamente** nella busta paga o nella rata di pensione, a decorrere dal mese di luglio (oppure a partire dal mese di agosto o di settembre per i pensionati). Diversamente, nel caso in cui risultino imposte da versare, le stesse vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre). ([altro...](#))